



I pappagalli nella legislazione

Di seguito è riportato un sunto delle più importanti prescrizioni legali vigenti per i pappagalli. Valgono naturalmente anche per questi animali tutte le disposizioni generali previste dall'ordinanza sulla protezione degli animali, come ad esempio il divieto di trascurare gli animali, abbandonarli o maltrattarli.

Obbligo di formazione e di autorizzazione (art. 85 cpv. 2 + 3, art. 101 lett.c n. 7, 102 cpv. 4, all. 2 tab. 2 osservazione f OPAn)

Per la detenzione privata di pappagalli di grossa taglia (ara e cacatua di grossa taglia) è necessario un attestato di competenza. Chi cede i discendenti di più di 10 coppie di pappagalli o di più di 5 coppie di ara e cacatua all'anno deve disporre di un'autorizzazione cantonale e aver conseguito una formazione specialistica per questi animali non legata a una professione (FSNP).

Obbligo di autorizzazione (art. 89, art. 101 lett. c n. 7 + lett. d OPAn)

Sono soggetti all'obbligo di autorizzazione la detenzione privata di ara e cacatua di grossa taglia e l'allevamento professionale di pappagalli di ogni taglia.

Contatti sociali (art. 13, all. 2 tab. 2 requisiti particolari 19 OPAn)

I pappagalli sono uccelli sociali che devono essere tenuti almeno in coppia.

Alimentazione (art. 4, all. 2 tab. 2 osservazione 22 OPAn)

Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua. Il detentore deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza.

I pappagalli devono poter disporre di sabbia adatta.

Cura (art. 5, 177, 179 OPAn)

La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti. La pulizia regolare della voliera e delle attrezzature svolge un ruolo importante. I pappagalli malati o feriti devono essere curati e trattati o abbattuti in modo corretto.

Illuminazione (all. 2 osservazione preliminare J OPAn)

I parchi devono essere illuminati con luce naturale o con luce artificiale adeguata. La luce artificiale deve essere scelta in modo che non sia percepita come tremolante dagli animali.

Requisiti per il clima (art. 6 + 11 OPAn)

Il clima nelle voliere interne deve essere adeguato agli animali. Nelle voliere esterne il detentore di animali deve provvedere a fornire ai pappagalli la necessaria protezione dalle condizioni meteorologiche.

Requisiti minimi per le voliere interne (art. 7, 10, all. 2 osservazione preliminare A, tab. 2 osservazione b, n. 30 + 31 requisiti particolari 14, 16, 18, 20, 21, 22 OPAn)

Le voliere devono essere costruite in modo che i pappagalli non possano fuggire e non compromettano la loro salute. Inoltre devono essere allestite in modo e con dimensioni tali da consentire agli uccelli di seguire il comportamento tipico della loro specie e devono essere dotate di diversi posatoi morbidi, di vario spessore e orientamento; un terzo del loro volume deve essere privo di strutture per consentire loro di volare. Non devono mancare la vaschetta per il bagno e rami naturali in abbondanza affinché gli animali possano rosicchiare e arrampicarsi. I parchi devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato 2 dell'ordinanza sulla protezione degli animali. Le voliere non possono essere più piccole rispetto al volume minimo e le superfici minime prescritti per la detenzione in coppia. A partire dal terzo esemplare deve essere aggiunta una determinata superficie per pappagallo e deve essere aumentato il volume proporzionalmente alla superficie di base. L'altezza deve corrispondere ad almeno l'80 % del quoziente (volume/superficie di base). Se sono tenuti due o più pappagalli di grossa taglia in gruppo, la voliera deve poter essere suddivisa in caso di bisogno.

Di seguito sono raffigurati esempi di calcolo di dimensioni minime per una coppia di pappagalli di grossa taglia e per un gruppo di due o quattro pappagalli cenerini (queste dimensioni minime si applicano ai pappagalli di dimensioni pari al massimo a quelle dei pappagalli cenerini e ai pappagallini di dimensioni maggiori di quelle dei pappagalli calopsitta).

Una coppia di pappagalli di grossa taglia necessita di una voliera interna con una superficie minima pari a 10 m² e un volume minimo di 30 m³. Così si ottiene un'altezza di 3 m, che per motivi edili può essere ridotta a 2,4 m se al tempo stesso la superficie viene aumentata a 12,5 m² (in questo modo può essere rispettato il volume minimo).

Per una coppia di pappagallini cenerini la voliera interna deve avere un volume di almeno 0,84 m³ e una superficie di 0,7 m² (ad es. 1 m x 70 cm); la lunghezza deve essere al massimo il doppio della larghezza. Con una superficie minima di 0,7 m² l'altezza corrisponde a 1,2 m. Può essere ridotta al massimo a 96 cm se la superficie viene al tempo stesso aumentata a 0,875 m².

Per un gruppo di quattro pappagalli cenerini la superficie minima della voliera interna deve essere di 0,9 m² con un volume minimo di 1,08 m³. L'altezza corrisponde a 1,2 m.

Allevamento (art. 4 cpv. 1 LPAn; art. 3 cpv. 1, art. 25 OPAn)

L'allevamento deve mirare a selezionare pappagalli sani. Gli uccelli giovani devono essere allevati in modo che si abituino alla convivenza con i loro conspecifici.

Pratiche vietate (art. 4 LPAn; art 24 lett. b + c OPAn)

È vietato tenere pappagalli sul trespolo. Sono vietati gli interventi chirurgici per facilitare la detenzione di animali da compagnia, per esempio il taglio delle ali.

Questo elenco non è esaustivo. Sono determinanti le disposizioni legali (LPAn = legge sulla protezione degli animali, RS 455; OPAn = ordinanza del 10 gennaio 2018 sulla protezione degli animali, RS 455.1). Per ulteriori informazioni consultare il sito www.usav.admin.ch > Protezione degli animali